

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004)

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 1, 8
BASTIANINI (PLI), relatore alla Commissione	2, 4, 5 e <i>passim</i>
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	4, 7
DEGOLA (DC)	1, 2
LOTTI Maurizio (PCI)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	7

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004)

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche».

Riprendiamo la discussione, sospesa il 13 febbraio scorso, con un dibattito di ordine generale sugli emendamenti illustrati dal relatore nella precedente seduta.

DEGOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi pare che gli emendamenti corrispondano, nella sostanza, alle indicazioni date dai vari componenti della Commissione nelle numerose riunioni in cui è stato dibattuto il presente disegno di legge. La materia è delicata e riflettendo su di essa mi sono convinto della necessità di apportare alcune modifiche per far sì che il provvedimento ottenga effettivamente lo scopo che dichiara, cioè rappresentare uno snellimento di procedure e un'accelerazione nella realizzazione delle opere pubbliche, e non diventi un ulteriore varco per pericolose distorsioni nell'assegnazione delle stesse, distorsioni che, in molti casi, sono già in atto con le procedure attualmente in vigore. Per avere maggiori garanzie ritengo pertanto necessario rivedere ulteriormente alcuni argomenti del testo in esame.

Innanzitutto — prendendo a base il testo comprendente le modifiche che ci viene proposto dal relatore — sarebbe opportuno ripristinare l'articolo 7, reintroducendo un limite temporale per la vigenza delle norme contenute nel provvedimento. Si tratta di procedure nuove e i due anni previsti possono servire anche come sperimentazione al cui termine si potranno notare gli effetti prodotti dalla legge. Se si otterranno risultati positivi, senza le distorsioni cui prima mi riferivo, nulla vieta che alla scadenza dei due anni questo tipo di affidamento degli appalti sia messo a regime o prorogato ulteriormente. Personalmente, sarei favorevole ad una proroga di tale limite di un anno, perchè il biennio previsto trascorre velocemente. Riassumendo, propongo di ripristinare l'articolo 7 — salvo l'ultima parte che non riguarda il problema in oggetto — eventualmente inserendo l'indicazione dei tre anni.

All'articolo 1 si parla di «enti pubblici» e su questa dizione sono perplesso in quanto non è precisa e penso sia preferibile sostituirla con «Amministrazioni pubbliche», ma mi rimetto alla valutazione tecnico-amministrativa di chi è più addentro di me sull'argomento.

All'articolo 2 è stato inserito l'inciso: «, e sempre che si tratti di opere insuscettibili di scomposizione per la unitarietà tecnica ed organizzativa dell'intervento,». Un domani questa dizione potrebbe prestarsi a molteplici interpretazioni e mi sembra difficile individuare in modo univoco le opere insuscettibili di scomposizione. Pertanto propongo di eliminare l'inciso, ripristinando il testo del Governo.

All'articolo 3 è stato aggiunto l'inciso: «, per una quota dei lavori non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo,» nel caso in cui manchino imprese locali con i requisiti prescritti. Ritengo opportuno che si parli di una quota dei lavori che sia «non inferiore» — piuttosto che «non superiore» — al 20 per cento dell'importo complessivo, in ordine all'affidamento attraverso concessione ad imprese locali.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Si corre il rischio che il concessionario imponga

una quota troppo alta. Nel bando di gara per la concessione si può inserire tale obbligo, ma ritenevo fosse chiaro che si potesse andare anche oltre il 20 per cento.

DEGOLA. Così come è formulato ritengo che l'inciso sia limitativo e pertanto penso sia meglio riscriverlo, e la dizione «non inferiore» potrebbe essere risolutiva della questione.

All'articolo 4, secondo comma, si dice: «L'Amministrazione sceglie le imprese da invitare tra quelle di cui al successivo articolo 5, ultimo comma», cioè le imprese che hanno segnalato il loro interesse alla gara, per essere prese in considerazione ai fini degli inviti. Penso sia meglio dire: «invita le imprese» poichè la dizione governativa: «sceglie le imprese» potrebbe rappresentare una possibilità di discriminazione totale. È necessario invitare alle gare informali tutte le imprese che si sono candidate ai sensi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dal relatore, mentre non è legittimo operare una scelta preventiva tra quelle che hanno i requisiti per poter partecipare. In questo modo si dà una discrezionalità troppo ampia all'Amministrazione che potrebbe essere dannosa nei confronti di alcune imprese, le quali potrebbero validamente partecipare ed eseguire l'opera.

Sarei anche favorevole a mantenere il terzo comma dell'articolo 4 del testo del Governo. Ne do lettura: «L'individuazione del concessionario sarà effettuata tenendo conto essenzialmente del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori e del tempo proposto per la ultimazione, nonché delle caratteristiche tecniche e funzionali del progetto da realizzarsi». Se non manteniamo il comma, non risulterebbe alcun criterio con cui individuare e scegliere il concessionario da parte dell'Amministrazione. Ciò non sarebbe in contrasto con quanto è detto in ordine all'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, perchè in quel caso si seguono quelle indicazioni e quei criteri, ma nel caso che non ci si avvalga dell'articolo 24 — il che non è un obbligo per l'Amministrazione — allora è giusto che ci sia un'indicazione su quali siano i criteri per individuare il concessionario.

Al terzo comma dell'articolo 4 del nuovo testo che si propone, dove si parla dell'apposita commissione interministeriale, per quel che riguarda la sua costituzione sopprimerei le parole: «, oltre che dalle amministrazioni interessate»; infatti, la frase poteva avere un senso quando nel testo originario si prevedeva che solo quattro Ministeri si avvalevano della procedura, ma ora che è prevista un'estensione a tutti gli enti pubblici, non potrebbero più partecipare alla commissione tutte le amministrazioni interessate; sarebbe impensabile.

Sempre allo stesso comma propongo di mettere il punto dopo le parole: «a seconda degli importi delle concessioni», sopprimendo le parole successive fino a: «100 miliardi», lasciando libera la valutazione sul numero e sull'entità delle individuazioni.

Ancora all'articolo 4, sesto comma, ritengo che il 30 per cento di importo superiore a quello del bando di gara, come limite alla facoltà dell'Amministrazione di non dar luogo all'assegnazione, sia eccessivo, anche perchè se si sceglie il concessionario sulla base della indicazione del prezzo, poi il concessionario stesso potrebbe cedere alla tentazione di aggiustare il prezzo nella fase della progettazione. Comunque, non dico che non debba essere prevista una percentuale, dico soltanto che la percentuale del 30 per cento, praticamente un terzo in più rispetto all'importo del bando di gara, è eccessiva. È vero che è previsto uno stralcio per assegnare solo una parte dell'opera, se non si ha il finanziamento per intero, ma nonostante ciò riterrei preferibile la previsione di una percentuale inferiore.

Vorrei, infine, rilevare la necessità di far salve, in modo esplicito, le disposizioni della legge del 24 giugno 1929, n. 1137, che regola in via generale la materia delle concessioni di opere pubbliche e che individua tutta una serie di soggetti che possono essere concessionari e che non sono solo imprese di costruzione così come, invece, abbiamo stabilito nel nostro provvedimento. La necessità di un coordinamento deve essere dichiarata esplicitamente, altrimenti si corre il rischio di escludere, nel periodo di applicazione delle norme straordinarie, i soggetti previsti

dalla legge del 1929 dalle assegnazioni di concessioni.

Desidero dire che concordo pienamente con il senatore Bastianini su quanto da lui molto chiaramente sostenuto a proposito del 40 per cento ed, infine, faccio osservare che all'articolo 9, che è stato aggiunto, le parole: «È ripristinato l'originario testo dell'articolo 7...», non mi sembrano molto idonee. Sarà necessario concordare un'altra formulazione, come pure per l'ultimo comma dell'articolo 12.

LOTTI Maurizio. Ritengo che per esaminare il testo che il relatore ci ha sottoposto e per presentare eventuali emendamenti, dovremmo poter contare su un certo periodo di tempo, sia pur breve, di almeno una settimana. Richiamo, comunque, all'attenzione della Commissione che i senatori comunisti, di fronte ad una materia così delicata e ad un provvedimento di così grande interesse, ritengono necessaria la solennità di un più ampio confronto tra le parti politiche e, pertanto, sono orientati nel senso di chiedere la rimessione in Assemblea della discussione, confortati anche da espressioni favorevoli da parte di colleghi di altri Gruppi che ci auguriamo vengano riconfermate.

Passando al testo che ci è stato sottoposto, mi sembra di poter osservare che si compone di due parti distinte: la parte relativa all'articolo 1, che riporta le norme straordinarie previste nel titolo del disegno di legge, e la parte dall'articolo 2 fino alla fine, che dovrebbe disciplinare in modo compiuto la concessione non della sola esecuzione di opere pubbliche, ma anche di altre prestazioni e, in modo particolare, di quelle relative alla progettazione.

Prima di fare alcune considerazioni sulle due parti del provvedimento vorrei, approfittando della presenza dei due sottosegretari di Stato, per i lavori pubblici Tassone e per i trasporti Santonastaso, porre una questione.

Abbiamo sempre ritenuto in passato che queste norme, sia quella contenuta nell'articolo 1 che quelle contenute negli articoli 2 e seguenti, dovessero riguardare un ampio arco della Pubblica amministrazione nella sua accezione più ampia e quindi nelle sue diver-

se espressioni istituzionali, lo Stato con le sue aziende, gli enti locali (comuni, province e Regioni). Quando però abbiamo cominciato a discutere questi problemi non eravamo ancora in presenza della istituzione dell'Ente «Ferrovie dello Stato».

COLOMBO Vittorino (V.). Esisteva però già l'Enel!

LOTTI Maurizio. Arriverò a parlare anche dell'Enel! Comunque, l'Ente in questione, istituito con la legge 17 maggio 1985, n. 210, ha cominciato ad operare dai primi giorni di gennaio di quest'anno e rappresenta una realtà attorno alla cui natura credo che gli esperti avranno modo di discutere lungamente, studiare e dissertare. L'abbiamo definito, con una sintesi di ordine tecnico, un ente economico pubblico, un ente cioè che persegue finalità pubbliche agendo però secondo norme e principi propri delle imprese private (si fa anche un esplicito riferimento al codice civile). Si è quindi voluto sottrarre l'Ente «Ferrovie dello Stato» alla contabilità generale dello Stato, e questo è un dato. L'interrogativo che mi pongo, anche alla luce delle richieste venute in tal senso nel corso dell'audizione del presidente del suddetto Ente, onorevole Ligato, è questo: l'Ente «Ferrovie dello Stato» (ed anche l'Enel, come diceva prima il senatore Colombo) è escluso dal rispetto delle normative che si stanno definendo, oppure, attraverso lo strumento del proprio regolamento, dovrà in qualche modo essere ricondotto al rispetto almeno dei principi che si andranno a stabilire con questo disegno di legge? Credo che su tale questione siano ammissibili opinioni diverse anche all'interno delle stesse forze politiche, non tanto per motivi di opportunità, ma per motivi di valutazione politica più complessiva ed anche per motivi giuridici.

Vorrei dire subito qual è la mia personale opinione, e cioè che anche l'Ente «Ferrovie dello Stato», come l'Enel e altri enti ad essi assimilati quanto a natura giuridica, debba in qualche modo essere ricondotto al rispetto dei principi fondamentali che disciplinano la Pubblica amministrazione; ciò è valido se non altro per il fatto che questi enti, pur

operando anche nel campo del risparmio privato e servendosi quindi anche di risorse che non sono pubbliche, in gran parte utilizzano però risorse pubbliche. Ed allora, credo che non vi sia dubbio alcuno sul fatto che l'interesse generale vuole che quando è la risorsa pubblica che determina, oltre alla finalità che questi enti perseguono, anche il tipo di intervento, vi sia una qualche forma di garanzia della collettività nel contesto delle norme che si vanno a stabilire in materia. Questo è un aspetto molto delicato; non a caso mi sono rivolto prima al sottosegretario Santonastaso proprio perchè gradirei che su questo punto vi fosse un pronunciamento delle forze politiche che tenesse conto anche di un parere diretto del Ministero dei trasporti e, se necessario, anche degli uffici legislativi interessati, perchè questo è un nodo con il quale dobbiamo misurarci e che dobbiamo assolutamente sciogliere. Era questa la seconda questione che intendevo porre preliminarmente.

Vorrei poi entrare nel merito del disegno di legge. Prendo come riferimento il testo proposto dal relatore, perchè mi sembra che abbia ormai prevalenza rispetto al materiale esistente sull'argomento, non per sottovalutare il testo del Governo, ma perchè mi sembra che anche il collega Degola nel suo intervento abbia fatto riferimento per la discussione, pur richiamandosi in certi casi al testo originario, a quello proposto dal relatore.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Senatore Lotti, vorrei precisare che vi sono stati quattro mesi di lavoro del comitato ristretto su questo testo, per cui ormai non lo si può più considerare come testo proposto dal relatore.

LOTTI Maurizio. Vorrei comunque porre subito un paio di questioni riguardanti l'articolo 1. Trovo che non sia sufficientemente chiarito un fatto, cioè che se l'opera viene iniziata con una gara d'appalto, i successivi lotti cui l'opera si riferisce, funzionalmente connessi, debbono essere affidati tramite la stessa fattispecie iniziale di appalto e non attraverso una concessione. Non è possibile

8^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1986)

che un'opera nasca con l'affidamento attraverso una gara d'appalto per passare poi, per la sua esecuzione per lotti successivi, ad affidamenti ad iniziativa privata o a concessioni. Questo mi pare un punto non chiarito, senatore Bastianini.

Allo stesso modo, è evidente che, nel caso in cui si sia iniziata l'opera, invece, con una concessione, si possa e si debba proseguire con la fattispecie di assegnazione iniziale che è appunto quella della concessione. In poche parole, la fattispecie della assegnazione, appalto o concessione che sia all'inizio, deve rimanere la stessa e non vi possono essere modifiche in questo senso. Pertanto, riteniamo che questo aspetto debba essere puntualizzato.

Per quanto concerne la fattispecie dell'appalto (è il comma 3 che ne parla), credo ci si debba riferire a progetti generali esecutivi, perchè altrimenti non si sarebbe potuto dar luogo all'appalto.

BASTIANINI, relatore alla Commissione. Non è così!

LOTTI Maurizio. Perchè non è così? Quello che è importante, comunque, è che non si verifichi lo scavalco di cui ho detto prima!

BASTIANINI, relatore alla Commissione. Lo scavalco non si verifica. La norma si applica nel caso in cui la prima assegnazione sia dovuta ad un regolare appalto. Dopo di che, si opera per ampliamento di lotti; cioè si procede con il lotto contiguo a quello originario, ovviamente nelle stesse condizioni di diritto in cui è stato assegnato il primo lotto, quindi sempre con l'appalto.

LOTTI Maurizio. Comunque, il Gruppo comunista presenterà un emendamento apposito proprio per chiarire questo aspetto.

BASTIANINI, relatore alla Commissione. Il secondo problema da lei sollevato su questo articolo deve essere chiarito subito. Forse il discorso diventa più semplice con un esempio pratico. Facciamo il caso di una scuola per la quale vi è stato un progetto generale

relativo ad un liceo scientifico di 36 aule e per cui si dà luogo ad una procedura d'appalto del progetto esecutivo di 18 aule; per le altre 18 aule, supponendo che i soldi arrivino in un secondo momento, non esistendo un progetto esecutivo, si fa riferimento al progetto generale. La disposizione è quindi tesa a consentire all'Amministrazione le stesse condizioni iniziali per affidare anche il secondo lotto con l'obbligo di sviluppare la programmazione esecutiva, perchè se si dovesse prevedere sin dall'inizio l'esistenza di un progetto esecutivo anche per i lavori successivi, la norma non si applicherebbe mai. È raro, infatti, che ci sia un progetto esecutivo relativo ad un complesso di opere che viene mandato in appalto solo per una parte. Prendiamo, ad esempio, il caso di una strada, per la quale sia stato predisposto il progetto generale per tutto l'itinerario ed il progetto esecutivo solo per il primo lotto funzionale, lotto che è stato aggiudicato. Questo vuol dire che si applica la norma al secondo lotto funzionale per cui esiste il progetto generale e non il progetto esecutivo. Confortato dall'esperienza passata, che non si è rivelata negativa, io sono dell'opinione che in questo caso risulti più funzionale quanto disposto dall'articolo 12 della legge n.1 del 1978.

Nella prima dizione da me proposta avevo usato il termine «programmi»; mi rendo però conto di come ciò possa dar luogo ad equivoci; il termine in questione, infatti, potrebbe far pensare che si tratti non di un progetto generale, ma, appunto, di un programma, di una cosa cioè che non ha ancora avuto nessuna verifica e specificazione tecnica di dettaglio. Proporrò inoltre, lo anticipo subito visto che siamo in argomento, di eliminare la dizione: «unico complesso di opere» in quanto anch'essa può prestare il fianco ad equivoci. Poichè non è chiaro il significato di «unico complesso di opere», penso sarà opportuno tornare alla dizione «progetti generali» che mi pare sufficientemente precisa.

L'unica novità rispetto all'articolo 12 della legge n.1 del 1978 consiste nell'affidare all'impresa appaltatrice anche lo sviluppo del progetto esecutivo. Questo serve ad evitare l'attuale finzione consistente nello stendere il

progetto generale, affidare il primo lotto e poi il secondo per il quale non esiste il progetto esecutivo, sapendo benissimo che l'Amministrazione dovrà approvare quello preparato dall'impresa, mentre a me sembra preferibile responsabilizzare il soggetto aggiudicatario.

Voglio poi sottolineare che non si tratta di concessione solo perchè c'è l'obbligo della progettazione; questa infatti in molti casi si ha anche negli appalti tradizionali. Quello che caratterizza la concessione non è soltanto il contenuto tecnico della prestazione, ma anche le procedure con cui si arriva all'aggiudicazione: bando di gara una volta all'anno...

LOTTI Maurizio. Manca però la pubblicità. Ad ogni modo, proprio per evitare questo scavalco, noi presenteremo una specifica proposta emendativa.

Nell'articolo 2 comincia il discorso sulla concessione ed in proposito credo che dovremmo compiere un'attenta riflessione. Ormai da mesi stiamo tentando di dare sistemazione giuridica ad un istituto, che di fatto già opera, in quanto ci siamo formati il convincimento che, così come stanno andando in concreto le cose, i risultati sono di gran lunga inferiori alle aspettative. Gli obiettivi che ci proponiamo sono quelli di realizzare in tempi più brevi le opere, di spendere meno, se ce la facciamo, e di avere opere funzionali che offrano garanzie di carattere tecnico, e lo strumento che individuiamo per ottenere tali risultati è quello della concessione. Se questi però sono gli obiettivi, il ridurre tutto il discorso alla semplice concessione di progettazione ed esecuzione di opere mi sembra veramente poco. Ci si limita infatti a chiamare un'impresa e ad incaricarla di realizzare il progetto e l'opera. Ma se la cosa si risolve qui, ritengo che la Pubblica amministrazione disponga già di normative che le consentono di commettere a chi vuole il progetto per poi procedere a regolare l'appalto. La legge n. 526 del 3 ottobre 1985, all'articolo 9, ad esempio, già rende percorribile questa strada.

Noi riteniamo in sostanza che non sia sufficiente l'individuazione dell'elemento di

progettazione per configurare un contesto di carattere generale che ci consenta di realizzare gli obiettivi cui poc'anzi facevo riferimento e che sarebbe più corretto parlare nell'articolo 2, non solo di progettazione ma anche di altre prestazioni integrate (quali l'esproprio, il problema relativo all'occupazione dei suoli ed il prefinanziamento, quando questo eventualmente sia possibile o richiesto per difficoltà momentanea da parte dell'ente pubblico) che devono rientrare nella gara. In ogni caso crediamo che se si vuol mettere mano alla concessione si debba dare ad essa dei veri e propri contenuti.

Per quanto ci riguarda, come forza politica, abbiamo avuto una discussione molto franca al nostro interno sulla opportunità o meno di proseguire in termini costruttivi e di confronto con la maggioranza su questo argomento. Una volta però rimosso l'ostacolo sul piano del principio e deciso di affrontare il tema della concessione, pensiamo che si debba attribuire a tale strumento un ampio ventaglio di possibilità. Abbiamo ritenuto cioè che alla concessione si debba ricorrere non solo quando l'Amministrazione incontra una mera difficoltà di progettazione (visto che questa può essere affidata anche all'esterno) ma quando oltre alle difficoltà oggettive di progettazione, che rimangono fondamentali, i contenuti di progettazione coincidono in gran parte con i contenuti stessi della funzionalità dell'opera nonchè quando — e questo va detto e ribadito — è richiesta tutta una serie di altre prestazioni che, pur dovendo avere, come è ovvio, il controllo della Pubblica amministrazione, hanno veramente contenuto sostanziale diverso rispetto alla norma del 1929 richiamata poco fa dal senatore Degola.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Ma questo è il gioco dell'oca!

LOTTI Maurizio. Senatore Bastianini, ho detto prima, e credo che mi dobbiate dare atto della franchezza con cui ho parlato, che su questo argomento si è svolto e tuttora si sta svolgendo al nostro interno un dibattito molto aperto e sincero. Le considerazioni che sto sviluppando servono proprio a portare il

confronto su un terreno di estrema scioltezza e libertà per tutti. Naturalmente rimane alla maggioranza la prerogativa di proporre tutte le scelte che vuole, così come resta il diritto ed anche il dovere alle forze di minoranza di ragionare in modo aperto e avanzare proposte conseguenti.

Infine, sempre sull'articolo 2, riteniamo che la soglia in esso proposta di 20 miliardi sia insufficiente e che quindi occorra prevederne una più elevata. Pensiamo cioè che la soglia minima debba aggirarsi sui 50 miliardi, cifra che si rende necessaria per la costruzione di un chilometro di autostrada che preveda un ponte o una galleria.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il costo di un chilometro di autostrada con un ponte o una galleria si aggira sui 10, 15 miliardi.

LOTTI Maurizio. Io credo che il costo sia più elevato. Le stime apparse sulla stampa specializzata per lo meno sono diverse. Comunque questa è una proposta sulla quale si potrà discutere.

Perplexità solleva in noi l'articolo 3 ed il riferimento che in esso si fa alla sede legale o secondaria dell'impresa concessionaria. In sostanza riteniamo che non sia opportuno far cenno alla sede secondaria dal momento che non si capisce bene che cosa con ciò voglia intendere; forse potrebbe bastare un solo ufficio aperto in quella zona.

Siamo dell'opinione di eliminare tale riferimento e di limitarci esclusivamente alla sede legale.

Per quanto concerne il coinvolgimento di imprese che abbiano sede nella regione dove si eseguono i lavori, riteniamo che il «può», di cui all'articolo 3, debba modificarsi in un «deve» e che si debba precisare che la concessione dovrà obbedire a obiettivi di economicità. Dobbiamo chiarire l'obbligo per il concessionario di operare queste ricerche e contemporaneamente le imprese locali debbono possedere caratteristiche tali da non far emergere ragioni tecniche che ostino al coinvolgimento previsto, poichè non sempre le imprese locali possono avere capacità

tecnologiche tali da poter consentire il conseguimento di determinati lavori.

A proposito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal relatore, vorrei osservare che il meccanismo previsto va corretto e che l'articolo, pur avendo subito un forte intervento — che apprezziamo — da parte del relatore, manca ancora, a nostro avviso, di alcuni dettagli. Ritengo opportuno che tutte le imprese che si sono candidate debbano poi avere la possibilità di essere invitate alle gare; inoltre il progetto di massima, redatto dalla Pubblica amministrazione, dovrà contenere una serie di elementi che consentano alle imprese interessate la puntuale conoscenza di ciò che viene richiesto. L'Amministrazione dovrà rendere nota in anticipo una bozza di convenzione (che, secondo il testo dell'attuale articolo 4, dovrebbe invece seguire l'individuazione delle imprese e quindi l'affidamento) nella quale debbono essere specificati gli obblighi del futuro concessionario. Bisogna rendere trasparente il «marchingegno».

Sempre all'articolo 4 si parla di: «Un'apposita Commissione interministeriale»; va puntualizzato meglio e la sua composizione e quali sono i Ministeri interessati. Dovrebbe esserci una Commissione individuata per legge ed anche una che si integri, di volta in volta, con le varie amministrazioni.

Mi associo infine alla considerazione del senatore Degola circa l'opportunità di ridurre la soglia relativa all'eccedenza ammissibile dell'ammontare del progetto esecutivo rispetto all'importo a base di gara. Il 30 per cento previsto rappresenta una percentuale elevata e occorre ridurla, anche se non di molto.

Concludendo, signor Presidente, assieme ai senatori Angelin, Bisso, Giustinelli, Greco e Rasimelli, chiedo che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

COLOMBO Vittorino (V.). Mi associo alla proposta formulata dal senatore Lotti.

BASTIANINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo la mia adesione alla richiesta del collega Lotti.

8^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1986)

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maurizio Lotti della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO